



COMUNE DI MONTE DI PROCIDA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

ORDINANZA

REGISTRO GENERALE N. 56 DEL 12/08/2026

OGGETTO: Divieto di vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale, durante il "Ferragosto Montese 2026".

IL SINDACO

PREMESSO che dal 13 al 17 Agosto *c.a.* (intendersi la notte tra il 16 ed il 17 Agosto 2026) è previsto l'evento "Ferragosto Montese 2026" promosso dalla Associazione EVENTITALIA (con sede in Bacoli alla via Cuma n.220 c.f. 96024570630), nella persona del legale rappresentante sig. Salvatore Pietroluongo;

CONSIDERATO, che la manifestazione in oggetto richiamerà un notevole afflusso di persone e che la natura delle serate ed il clima di festa indurranno ad un notevole consumo di bevande.

CONSIDERATO altresì che le bevande nei contenitori in vetro possono far registrare episodi di uso improprio dei contenitori stessi nonché dispersione – nelle aree interessate dalle manifestazioni ed in quelle adiacenti - di un elevato numero di bottiglie di vetro i cui frammenti, in caso di rottura, possono costituire serio pericolo per l'incolumità delle persone.

RITENUTO, pertanto, di dover porre in essere azioni per tutelare la sicurezza delle persone, preservare l'ambiente e, nel contempo, contribuire a creare le condizioni affinché vi sia maggiore garanzia di ordine pubblico.

RITENUTO altresì di dover evitare che chi parteciperà all' evento in parola possa giungere sul luogo della manifestazione già in possesso di bottiglie o contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale.

VISTA la circolare del Capo della Polizia di Stato del 7/06/2017 e la circolare del 14/06/2017 della Prefettura U.T.G. di Napoli, relative alle misure di "Safety" e "Security" da adottare per lo svolgimento in sicurezza delle pubbliche manifestazioni, nelle quali si chiede che venga emessa apposita ordinanza sindacale per disporre il divieto di vendita per asporto di ogni tipo di bevanda contenuta in bottiglie o contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale.

VISTO l'art. 54, comma 4, del D. lgs 267/2000,

ORDINA

Durante la manifestazione “Ferragosto Montese 2026”, a CHIUNQUE, in qualsiasi forma, compresi i distributori automatici, il divieto di vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta in un raggio di 500 mt. dalle seguenti località:

- **P.zza XXVII Gennaio, nei giorni 13,14,15,16 e 17 Agosto c.a. (intendersi la notte tra il 16 ed il 17 Agosto 2026), dalle ore 18:00 alle ore 04:00;**
- **Porto di Acquamorta, nei giorni 16 e 17 Agosto c.a. (intendersi la notte tra il 16 ed il 17 Agosto 2026), dalle ore 18:00 alle ore 04:00.**

Resta ferma per le attività autorizzate la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori di plastica leggera o di carta e di somministrare e/o consentire il consumo delle bevande in vetro all'interno dei locali e nelle aree esterne private o autorizzate per l'occupazione di suolo pubblico ai fini della somministrazione.

La Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono incaricati dell'esecuzione e della vigilanza sull'esatta osservanza del presente provvedimento.

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente e sia trasmessa:

- A Sua Ecc.za il Prefetto di Napoli;
- Al Commissariato Polizia di Stato di Pozzuoli;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Monte di Procida;
- Al Comando Polizia Municipale - Sede
- Alle Associazioni di Protezione Civile del Comune di Monte di Procida.

AVVISA

Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 650 c.p., le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 (venticinque/00 euro) a € 500,00 (cinquecento/00 euro), secondo le disposizioni previste dall'art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000, con applicazione delle procedure previste dalla legge 21/11/1981 n. 689.

INFORMA

Avverso al presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo della Campania entro 60 giorni ai sensi del D.Lgs. 104/2010
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199

IL SINDACO

Dott. Salvatore Scotto di Santolo

FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.82/2005, MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.LGS. N.235/2010, NONCHÉ DAL D.P.R. N.445/2000 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA, E CONSERVATO DIGITALMENTE PRESSO IL COMUNE DI MONTE DI PROCIDA